



Direttiva sull'Ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) Parte generale

Delucidazioni sull'esecuzione del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (SRI)
e della remunerazione unica per impianti fotovoltaici

Indice

Novità rispetto alla versione precedente	3
1. Introduzione	4
2. Fabbisogno proprio e consumo proprio	4
2.1. Fabbisogno proprio	4
2.2. Consumo proprio	4
2.3. Misura	5
2.4. Garanzia di origine (GO)	6
2.5. Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)	6
3. Entrata in servizio	6
3.1. Preavviso dell'entrata in servizio per progetti SRI	6
3.2. Data effettiva della messa in esercizio	7
3.3. Dati certificati	7
4. Rimunerazione SRI	7
4.1. Immissione al prezzo di mercato di riferimento (PMR)	8
4.2. Commercializzazione diretta (CD)	8
4.3. Imposta sul valore aggiunto	9
4.4. Riduzione del premio per l'immissione di elettricità	9
4.5. Immissione negativa	10
5. Rimunerazione RU	10
6. Impianti ampliati e rinnovati in misura considerevole	10
6.1. Criterio relativo all'investimento	10
6.2. Criterio relativo all'aumento della produzione di elettricità o del coefficiente di sfruttamento elettrico	11
6.3. Mancato adempimento dei requisiti di ammissibilità	11
6.4. Adeguamento dei requisiti di ammissibilità	12
7. Diritti e doveri dei gestori e delle gestrici dell'impianto	12
7.1. Proroga dei termini	12
7.2. Procedura di ricorso	13
7.3. Spostamenti di sede	13
7.4. Obbligo di notifica in caso di modifica dell'avente diritto	14
7.5. Richieste di rimborso	14
Basi giuridiche	15
Abbreviazioni	16

Novità rispetto alla versione precedente

Nella presente versione sono stati integrati i seguenti temi:

Ausgabedatum	Version	Änderungsbeschreibung
08.07.2024	3.0	Integrazione all'entrata in servizio scaglionata, aggiornamento nella procedura per la certificazione, spiegazione della commercializzazione diretta con parte eccedente, integrazione del premio di immissione ridotto per impianti soggetti a IVA, precisazione dei requisiti per impianti ampliati e rinnovati in misura considerevole che non soddisfano i requisiti di ammissibilità.
01.01.2020	2.0	Rielaborazione sostanziale. Nuova edizione con il titolo «Direttive sull'Ordinanza sulla promozione dell'energia», Ed.: Pronovo
01.01.2017	1.7	Versione 1.7 «Direttiva sulla remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) Art. 7a LEnE», UFE
01.08.2016	1.6	Versione 1.6 «Direttiva sulla remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) Art. 7a LEnE», UFE
01.01.2015	1.5	Versione 1.5 «Direttiva sulla remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) Art. 7a LEnE», UFE
01.01.2014	1.4	Versione 1.4 «Direttiva sulla remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) Art. 7a LEnE», UFE
01.10.2011	1.3	Versione 1.3 «Direttiva sulla remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) Art. 7a LEnE», UFE
10.05.2010	1.2	Versione 1.2 «Direttiva sulla remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) Art. 7a LEnE», UFE
18.05.2008	1.0	Prima pubblicazione «Direttiva sulla remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) Art. 7a LEnE», Ed.: Ufficio federale dell'energia (UFE)

1. Introduzione

Le Direttive di Pronovo vogliono essere un aiuto all'esecuzione per la promozione delle energie rinnovabili. Illustrano in particolare la prassi per l'attuazione delle disposizioni della [OPEN](#).

La presente Direttiva «Parte generale» si rivolge in prima linea ai gestori/alle gestrici di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che vengono sovvenzionati con una remunerazione per l'immissione di elettricità ([SRI](#)), il contributo alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa ([CSE](#)) o una remunerazione unica ([RU](#)).

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle Direttive specifiche degli impianti.

2. Fabbisogno proprio e consumo proprio

In ragione della loro somiglianza, è necessario a questo punto procedere a una precisazione e quindi a una distinzione dei due termini «fabbisogno proprio» e «consumo proprio».

2.1. Fabbisogno proprio

L'elettricità consumata da un impianto di generazione dell'energia che è necessaria per il funzionamento dell'impianto stesso viene definita alimentazione ausiliaria o **fabbisogno proprio**.¹ Il **fabbisogno proprio** è il fabbisogno di energia dell'impianto per tutti i processi nell'ambito del limite dell'impianto. Per gli impianti nell'[SRI](#), il diritto alla remunerazione non si applica al fabbisogno proprio. Se un impianto [SRI](#) consuma più energia di quanta ne produce, riceve una fattura ai sensi dell'art. 25 cpv. 7 [OPEN](#). Per la delimitazione del fabbisogno proprio si applicano le disposizioni relative alla definizione degli impianti e al limite dell'impianto nei capitoli specifici dell'impianto.

2.2. Consumo proprio

L'elettricità consumata dai gestori stessi/dalle gestrici stesse dell'impianto o da terzi nel luogo di produzione è considerata **consumo proprio**. **Consumo proprio** significa che i gestori o le gestrici dell'impianto utilizzano essi stessi o esse stesse, nel luogo di produzione, una parte o la totalità dell'energia generata dal loro impianto di produzione oppure la lasciano utilizzare da terzi; in tal modo si riduce il prelievo esterno di energia elettrica.²

Tutti i produttori e le produttrici di energia elettrica hanno il diritto di utilizzare in loco l'energia da loro stessi prodotta, anche quelli o quelle che partecipano all'[SRI](#) o beneficiano di una [RU](#). Tale diritto al consumo proprio è stabilito nell'art. 16 della Legge federale sull'energia ([LEne](#)) e viene precisato nel capitolo 4, sezione 2 dell'Ordinanza sull'energia ([OEn](#)) e nell'art. 3 cpv. 2^{bis} dell'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico ([OAEI](#)). Se i gestori o le gestrici di impianti [SRI](#) optano per il consumo proprio, il diritto alla remunerazione si applica solo alla parte di energia immessa nella rete del gestore o della gestrice della rete.

¹ Cfr. art. 11 cpv. 2 frase 2 [OEn](#).

² Cfr. art. 11 cpv. 1 lett. a [OEn](#).

2.3. Misura³

In linea di principio va misurata la produzione netta, ovvero la differenza tra la produzione direttamente sul generatore (produzione lorda) e il consumo proprio. La produzione netta deve essere misurata direttamente oppure può essere calcolata come differenza tra la produzione lorda e il consumo proprio, laddove per il calcolo devono essere misurati sia la produzione lorda sia il consumo proprio.

Consumo proprio, in impianti con una potenza nominale in corrente alternata > 30 kVA: nel caso di tali impianti, oltre alla produzione netta, è necessario registrare anche la produzione in eccesso.

Consumo proprio, in impianti con una potenza nominale in corrente alternata ≤ 30 kVA: nel caso di tali impianti, al posto della produzione netta, è possibile registrare solo l'elettricità fisicamente immessa nella rete (produzione in eccesso).

Precisazioni relative alle disposizioni sulle misure ammesse sono disponibili nella guida di certificazione.⁴




Figura 1: Esempio di una misurazione delle quantità eccedenti nel caso di consumo proprio

³ art. 4 OGGE

⁴ Guida per la certificazione dei dati dell'impianto e della produzione

2.4. Garanzia di origine (GO)

Gli impianti nell'[SRI](#) o con [CSE](#), gli impianti [RU](#) e gli impianti con una potenza nominale in corrente alternata > 30 [kVA](#) in genere sono soggetti all'obbligo di registrazione [GO](#).⁵

Per soddisfare l'obbligo di registrazione [GO](#) un impianto deve essere certificato entro un mese dall'entrata in servizio (v. [capitolo 3.3.](#)) e successivamente durante il funzionamento deve fornire a Pronovo i dati di produzione rispettando la frequenza richiesta (v. [guida di certificazione](#), cap. 4).

Le [GO](#) vengono rilasciate per l'energia immessa nella rete (v. [capitolo 2.3.](#)).

Nel caso degli impianti con consumo proprio con una potenza nominale in corrente alternata > 30 [kVA](#) vengono rilasciate le [GO](#) per la produzione netta (v. [capitolo 2.3.](#)). La parte di elettricità prodotta che viene utilizzata per il consumo proprio viene successivamente annullata in modo automatico per conto del gestore o della gestrice dell'impianto, in modo tale che si rilascino le [GO](#) solo per la produzione in eccesso.

Per gli impianti nell'[SRI](#) le garanzie di origine vengono trasmesse automaticamente a Pronovo (ai sensi dell'art. 12 [OPEn](#)).

2.5. Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)⁶

Gli impianti esistenti, così come gli impianti progettati per i quali è stata presentata una domanda per un programma di incentivazione ([SRI](#), [CSE](#) o [RU](#)), mediante la creazione di un [RCP](#) in linea di principio non vengono considerati un solo impianto, ma rimangono impianti autonomi. Su richiesta è possibile valutare la possibilità di un raggruppamento.

Per tutti gli impianti dell'[RCP](#) che sono registrati nel sistema delle [GO](#), vengono rilasciate le [GO](#) in base alla quota dell'eccedenza.⁷

3. Entrata in servizio

3.1. Preavviso dell'entrata in servizio per progetti SRI

La prima entrata in servizio di impianti per cui è stata presentata domanda di partecipazione all'[SRI](#) e l'entrata in servizio di eventuali ampliamenti di impianti che sono già nell'[SRI](#) devono essere annunciate tramite preavviso. Il preavviso deve essere inviato a Pronovo per posta o e-mail all'indirizzo info@pronovo.ch un mese prima dell'effettiva messa in esercizio dell'impianto utilizzando il formulario

«Preavviso della notifica della messa in esercizio / ampliamento»⁸. La data di messa in esercizio indicata sul preavviso deve corrispondere all'effettiva data di messa in esercizio. Se non è possibile rispettare tale data è necessario notificarlo tempestivamente a Pronovo (ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 [OPEn](#)).

⁵ Cfr. art. 2 [OPEn](#)

⁶ art. 17 [LEne](#)

⁷ Informazioni dettagliate sull'[RCP](#) sono disponibili nella [Guida per la certificazione dei dati dell'impianto e di produzione](#) o nella documentazione specifica del settore

⁸ Formulario «[Preavviso della notifica della messa in esercizio / ampliamento](#)»

3.2. Data effettiva della messa in esercizio

La data della messa in esercizio è determinante per la determinazione del tasso di remunerazione e della durata della remunerazione di impianti nell'SRI e con CSE nonché dell'ammontare della RU. La data effettiva della messa in esercizio è il giorno in cui l'impianto viene collaudato, dopo un funzionamento di prova e regolazione per l'usuale durata prevista nel settore della tecnologia, da parte dei gestori o delle gestrici dell'impianto che dichiarano ufficialmente in esercizio l'impianto con un verbale di collaudo ufficiale. Nel caso degli impianti fotovoltaici, la messa in esercizio può essere documentata tramite rapporto di sicurezza (RaSi) incl. protocollo di prova e di misura, invece di utilizzare il verbale di collaudo. La data effettiva di messa in esercizio deve sempre essere certificata. In caso di entrata in servizio scaglionata di più generatori, la data della messa in esercizio del primo generatore è considerata la data di entrata in servizio dell'impianto.

3.3. Dati certificati⁹

Per i dati certificati di un progetto SRI va utilizzato il formulario «Dati certificati relativi all'impianto» per la relativa tecnologia, che deve essere inviato per posta a Pronovo, firmato in originale. Per un progetto RU è sufficiente la certificazione in modalità elettronica nel portale per le domande. Questa certificazione deve essere compilata in loco da un organismo di valutazione della conformità accreditato (auditor)¹⁰. Per gli impianti fotovoltaici con una potenza dell'impianto inferiore a 100 kW l'audit può essere effettuato anche dai gestori o dalle gestrici della stazione di misurazione (gestori/ gestrici di rete), se questi ultimi o queste ultime sono giuridicamente distinti dai produttori o dalle produttrici, o da un organo di controllo che disponga di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 27 OIBT e che abbia partecipato a uno dei corsi organizzati da Pronovo.¹¹

I dati certificati dell'impianto devono essere presentati al più tardi entro la fine del mese successivo alla messa in esercizio. Se questo termine non viene rispettato, fino alla consegna dei dati certificati non sussiste alcun diritto al premio per l'immissione risp. non viene rilasciata alcuna GO con effetto retroattivo (cfr. art. 1 cpv. 6 OGOE). A partire dal momento della ricezione dei dati certificati, verranno rilasciate le GO con effetto retroattivo solo per l'ultimo mese civile, ovvero verrà pagato il premio per l'immissione.¹²

Se per impianti RUG i dati certificati relativi all'impianto non vengono presentati entro tre mesi dalla messa in esercizio, la domanda può essere respinta (cfr. art. 46 cpv. 4 OPEN). Per l'obbligo di registrazione GO vedere il capitolo 2.4.

4. Rimunerazione SRI

I tassi di remunerazione per l'SRI vengono definiti negli allegati da 1.1 a 1.5 della OPEN (prima del 2018 nella vOEn).

Il tasso di remunerazione, così come deve essere calcolato da Pronovo e comunicato ai produttori e alle produttrici in base alle direttive specifiche per la tecnologia in questione contenute negli allegati da 1.1 a 1.5 OPEN (tassi di remunerazione ed eventuali bonus), rimane poi sostanzialmente costante durante l'intera durata della remunerazione. Fanno eccezione le centrali a biomassa e le centrali idroelettriche, che vengono remunerate sulla base della loro produzione annua.

I produttori e le produttrici hanno diritto alla remunerazione per l'elettricità immessa nella rete.¹³

⁹ art. 2 OGOE

¹⁰ Lista degli auditori accreditati; art. 2 cpv. 2 OGOE

¹¹ art. 2 cpv. 2^{bis} OGOE

¹² Cfr. art. 23 cpv. 5 OPEN o art. 1 cpv. 6 OGOE

¹³ art. 11 OEn

4.1. Immissione al prezzo di mercato di riferimento (PMR)

Se un impianto SRI immette al PMR, la remunerazione si compone dei seguenti elementi: il PMR e il premio per l'immissione di elettricità (art. 25 cpv. 1 lett. b OPEn).

4.2. Commercializzazione diretta (CD)¹⁴

La produzione degli impianti di nuova partecipazione all'SRI e con una potenza installata a partire da 100 kW (da 500 kW per gli impianti che erano già nell'SRI prima del 01.01.2018) deve essere remunerata in base al modello della commercializzazione diretta. Gli impianti più piccoli di 100 kW possono, su base volontaria, passare alla CD. Un ritorno al modello PMR è escluso. Un tale passaggio deve essere notificato a Pronovo con il formulario «Entrata nella commercializzazione diretta»¹⁵ almeno un mese prima della fine di un trimestre (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) (cfr. art. 14 OPEn). La CD si rivolge esclusivamente ai e alle partecipanti all'SRI. Le GO rilasciate per gli impianti CD non sono disponibili per la libera negoziazione. Ciò significa che gli o le acquirenti dell'elettricità ricevono solo la corrente fisica.

La CD ha come obiettivo l'orientamento al mercato dell'SRI. I produttori o le produttrici sono responsabili in prima persona per la vendita dell'energia da loro prodotta. A tale scopo stipulano contratti di fornitura individuali con aziende fornitrici di energia elettrica o con società di servizi energetici. Quindi Pronovo versa solo un premio per l'immissione di energia e un'indennità di gestione specifica per la tecnologia dell'impianto (art. 25 cpv. 1 lett. a e art. 26 cpv. 1 OPEn). Il premio per l'immissione di energia si calcola come differenza tra il tasso di remunerazione e il PMR calcolato trimestralmente dall'UFE (cfr. art. 21 cpv. 4 OPEn).




Figura 2: Composizione della remunerazione per l'immissione per impianti nella commercializzazione diretta

¹⁴ art. 21 LEne

¹⁵ Formulario «Entrata nella commercializzazione diretta»

Il PMR^{16} corrisponde sempre alla media trimestrale dei prezzi sulla borsa elettrica e viene calcolato separatamente per gli impianti fotovoltaici e per le altre tecnologie. Se il PMR dovesse superare il tasso di remunerazione SRI , la differenza (parte eccedente) verrà fatturata da Pronovo.¹⁷ Nella [Figura 2](#) è rappresentata la composizione della remunerazione per l'immissione:

- Il tasso di remunerazione SRI (linea viola) viene stabilito all'inserimento nel SRI o alla verifica annuale (centrale idroelettrica e biomassa). Rimane fisso per la corrispondente data di validità.
- Il prezzo di mercato (linea blu) viene calcolato come media alla fine del rispettivo trimestre dall' UFE e ponderato.
- Partendo del tasso di remunerazione SRI e dal PMR viene rappresentato, come differenza, il premio per l'immissione di elettricità (superficie color menta). Questo viene pagato ai gestori e alle gestrici dell'impianto da Pronovo.
- Inoltre, il gestore o la gestrice dell'impianto riceve il ricavo da lui o lei conseguito sul mercato per la vendita della sua elettricità, che secondo la terminologia della $LEne$ viene anche conteggiato nel tasso di remunerazione SRI (art. 21 cpv. 3 $LEne$).

4.3. Imposta sul valore aggiunto

Nel caso del PMR si tratta di un corrispettivo per una prestazione (fornitura di energia elettrica), che quindi è soggetto a tassazione ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 della Legge sull' IVA ($LIVA$). Il PMR è soggetto all'aliquota IVA normale.

Il premio per l'immissione di elettricità e l'indennità di gestione, non essendoci alcuna prestazione, non sono considerati corrispettivi (pagamenti compensativi dei costi ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. g $LIVA$). Il premio per l'immissione di elettricità viene dunque corrisposto senza imposta sul valore aggiunto.¹⁸

4.4. Riduzione del premio per l'immissione di elettricità

Per i gestori e le gestrici di impianti soggetti all'obbligo di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, il premio per l'immissione di elettricità viene ridotto del fattore basato sull'aliquota normale rispettivamente valida ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 $LIVA$. Per i gestori e le gestrici di impianti soggetti all' IVA il premio per l'immissione di elettricità viene quindi calcolato come segue:¹⁹

$$PI_{rid} = PI * \left(1 - \frac{\text{aliquota normale}}{100 \% + \text{aliquota normale}} \right)$$

PI_{rid} : premio per l'immissione di elettricità ridotto

¹⁶ art. 15 $OPEN$

¹⁷ art. 21 cpv. 5 $LEne$

¹⁸ Vedere anche Info IVA concernenti i settori 07 – Energia elettrica e gas naturale in condotte 7.7 – Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, contributi agli investimenti e misure di sostegno particolari secondo la $LEne$

¹⁹ art. 16 cpv. 4 $OPEN$

4.5. Immissione negativa

Se un impianto preleva dalla rete più elettricità di quanta ne immetta, l'organo d'esecuzione addebita:

- ai gestori e alle gestrici degli impianti in regime di commercializzazione diretta: il premio per l'immissione in rete;
- ai gestori e alle gestrici che immettono in rete elettricità al prezzo di mercato di riferimento: il premio per l'immissione in rete e il prezzo di mercato di riferimento.²⁰

5. Rimunerazione RU

È trattata nella [Direttiva «Fotovoltaico»](#).

6. Impianti ampliati e rinnovati in misura considerevole²¹

Questo paragrafo si riferisce agli impianti che hanno ricevuto una decisione positiva ai sensi del vecchio diritto, cioè prima del 1° gennaio 2008. Prima dell'entrata in vigore della [LEne](#) e della [OPEn](#) il 1° gennaio 2018, era possibile che per gli impianti che erano stati messi in esercizio prima del 1° gennaio 2006 venisse assicurata la partecipazione all'[SRI](#) in ragione di un ampliamento di misura considerevole.

Gli impianti erano considerati ampliati o rinnovati in misura considerevole se soddisfacevano almeno uno dei due seguenti criteri:

- Criterio relativo all'investimento
- Criterio relativo all'aumento della produzione di elettricità o del coefficiente di sfruttamento elettrico

Se i due criteri sono soddisfatti, risulta determinante il criterio di ammissibilità inferiore (criterio relativo all'investimento). L'elemento principale della verifica dei requisiti per l'ampliamento o il rinnovo in misura considerevole dell'impianto è costituito inoltre, per entrambi i criteri, da una produzione minima di corrente: la produzione minima di corrente è sia una condizione per l'inserimento nell'[SRI](#) sia un requisito da soddisfare annualmente che sta alla base del diritto a una remunerazione. Per i cicli del vapore, per valutare i requisiti minimi del criterio di aumento della produzione di elettricità è rilevante il coefficiente di sfruttamento elettrico, anziché la produzione minima di elettricità.

Il rispetto della produzione minima di corrente viene quindi verificato sempre al termine di un anno all'inizio dell'anno successivo (cfr. art. 3^{quater} cpv. 1 in combinato disposto con art. 3^{ter} cpv. 2 e 3 [vOEn](#)). I gestori e le gestrici di impianti vengono informati e informate per iscritto in merito al risultato della verifica.

6.1. Criterio relativo all'investimento

Il criterio è soddisfatto se sono rispettate le seguenti condizioni:

- i nuovi investimenti degli ultimi X²² anni precedenti la messa in esercizio corrispondono almeno al 50 per cento degli investimenti necessari per un nuovo impianto;
- previa deduzione delle limitazioni di produzione, determinate dalle condizioni imposte dalle autorità, viene prodotta una quantità di elettricità pari almeno alla media degli ultimi Y²³ anni d'esercizio storici validi prima della data di riferimento; e

²⁰ art. 25 cpv. 7 [OPEn](#)

²¹ art. 7a cpv. 1 icd art. 3a [vOEn](#)

²² Si applica sempre la versione della [vOEn](#) che era in vigore al momento della registrazione. Vedere [Tabella 1](#)

²³ Si applica sempre la versione della [vOEn](#) che era in vigore al momento della registrazione. Vedere [Tabella 1](#)

- sono trascorsi i due terzi della durata di utilizzo prevista dagli allegati 1.1-1.5 vOEn come durata della remunerazione.

6.2. Criterio relativo all'aumento della produzione di elettricità o del coefficiente di sfruttamento elettrico

Questo criterio è soddisfatto quando la produzione di corrente elettrica o il coefficiente di sfruttamento dell'elettricità viene incrementato rispetto alla media degli ultimi Z²⁴ anni prima della data di riferimento ai sensi degli allegati 1.1-1.5 vOEn. Si vedano a questo proposito anche i corrispondenti capitoli nelle Direttive specifiche dell'impianto.

Periodo della notifica	X	Y	Data di riferimento	Z
dal 01.01.2016 al 31.12.2017	5	5	01.01.2015	5
dal 01.10.2011 al 31.12.2015	5	«finora»	01.01.2010	5
fino al 30.09.2011	5	«finora»	Messa in esercizio (FV) 01.01.2006 (altre tecn.)	5 2

Tabella 1: Variabili per il calcolo della produzione minima dopo la data di notifica

6.3. Mancato adempimento dei requisiti di ammissibilità

Poiché per l'esercizio in corso di impianti che ricevono una remunerazione ai sensi del diritto anteriore (art. 7a LEne) si applica la nuova legge (cfr. art. 72 cpv. 1 LEne), l'art. 29 OPEn si applica anche agli impianti ampliati e rinnovati in misura considerevole che non soddisfano i requisiti di ammissibilità. Se le cause del mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità sono imputabili al gestore o alla gestrice, è possibile presentare una richiesta scritta di inoltro della remunerazione ad altri.²⁵ Nella richiesta vanno indicati i motivi per cui non è stato possibile o non è possibile rispettare i requisiti di ammissibilità. In particolare, sono possibili le seguenti costellazioni:

- **Sono possibili misure** grazie alle quali i requisiti di ammissibilità potranno essere nuovamente soddisfatti: i produttori o le produttrici devono comunicare a Pronovo con quali misure potranno nuovamente rispettare i requisiti di ammissibilità. In seguito, Pronovo può concedere ai produttori o alle produttrici un termine entro il quale dovranno risolvere il problema. Questa soluzione si applica ad esempio in caso di guasto del generatore (misura: riparazione o sostituzione del generatore)
- Per **centrali idroelettriche: non sono possibili misure** grazie alle quali i requisiti di ammissibilità potranno nuovamente essere soddisfatti: in questo caso la remunerazione può essere inoltrata ad altri. Il periodo durante il quale una produzione ridotta comporta un inoltro della remunerazione ad altri si può però al massimo attestare a un terzo della durata della remunerazione. Non importa se nel frattempo il requisito minimo viene nuovamente raggiunto o meno. Questo è il caso, ad esempio, della secchezza.

Alla richiesta di inoltro a terzi della remunerazione vanno allegati i corrispondenti giustificativi.

Se la richiesta viene accolta, nonostante il mancato adempimento del requisito minimo per l'energia prodotta dall'impianto, la remunerazione viene pagata.

²⁴ Si applica sempre la versione della vOEn che era in vigore al momento della registrazione. Vedere [Tabella 1](#)

²⁵ Cfr. art. 29 cpv. 3 OPEn

Se la produzione minima di corrente non viene soddisfatta e non è presente alcuna richiesta oppure i motivi o le misure indicati sono insufficienti, il diritto al premio di remunerazione viene meno per il periodo di tempo corrispondente (cfr. art. 29 cpv. 1 [OPEN](#)). Ciò verrà disposto da Pronovo. Se questo stato si protrae per tre anni consecutivi, Pronovo dispone l'esclusione dal [SRI](#).²⁶

6.4. Adeguamento dei requisiti di ammissibilità

Per gli impianti che sono stati notificati per l'[SRI](#) in ragione di un ampliamento o rinnovo considerevole, nella notifica è necessario indicare anche informazioni aggiuntive in relazione all'ampliamento o al rinnovo. Tra tali informazioni rientrano in particolare: stato dell'impianto, dati di produzione storici o grado di sfruttamento ai sensi dei [capitolo 6.1.](#) e [6.2.](#), data di messa in esercizio del vecchio impianto, costi di investimento del rinnovo. Va tenuto presente che questi dati forniti dai gestori e dalle gestrici dell'impianto sono vincolanti e in linea di principio non sono modificabili in seguito all'inserimento legalmente valido dell'impianto in un sistema di remunerazione. Questo in particolare perché i dati di produzione rappresentano un'autodichiarazione che si potrebbe verificare solo difficilmente e solo con costi amministrativi insostenibili. La relativa modificabilità porterebbe a una possibilità di ottimizzazione non ammessa a favore dei gestori e delle gestrici dell'impianto e quindi a carico del fondo supplemento rete. Nei casi in cui si siano verificati cambiamenti oggettivi o giuridici dal momento della decisione o se il o la richiedente identifica fattispecie o documenti di prova, che al momento della registrazione non erano noti o che già allora era impossibile far valere oppure per i quali non c'era alcuna disposizione, è possibile procedere alla verifica della modifica dei requisiti di ammissibilità. Come documento di prova può servire ad esempio una decisione del Consiglio di Stato (relativa a recenti inasprimenti delle condizioni imposte dalle autorità).

7. Diritti e doveri dei gestori e delle gestrici dell'impianto

7.1. Proroga dei termini

I o le richiedenti devono rispettare i termini in conformità con l'art. 23 cpv. 1 e 2 e in combinato disposto con gli allegati da 1.1 a 1.5 risp. con l'art. 45 cpv. 1 e 2 [OPEN](#). Se non li rispetta, Pronovo revoca la garanzia di principio e respinge la richiesta di incentivo.²⁷

Nel caso delle richieste di inserimento nell'[SRI](#) i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la progettazione, concessione o costruzione.²⁸ Ciò va comunicato in modo corrispondente a Pronovo con relativa documentazione. Nel caso di procedure di ricorso di questo tipo, che erano già aperte al momento dell'entrata in vigore della revisione della [OPEN](#) il 1° aprile 2019 o che lo sono state dopo tale data, il termine rimane bloccato a partire dal 1° aprile 2019 risp. dal momento in cui viene aperta la procedura di ricorso. È necessario comunicare a Pronovo l'esistenza di una procedura di ricorso e la relativa data di inizio. Dopo il termine della procedura va comunicata a Pronovo la data dell'efficacia giuridica. A partire dalla decisione legalmente valida relativa a una procedura di ricorso continuano a decorrere senza interruzione i termini per la durata rimanente.

Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta Pronovo può prorogarli al massimo della durata equivalente al termine previsto. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza di questo termine.²⁹

²⁶ art. 30 cpv. 1 lett. a [OPEN](#)

²⁷ art. 24 cpv 3 lett. b e art. 46 cpv. 3 lett. b e cpv. 4 [OPEN](#)

²⁸ art. 23 cpv. 2^{bis} [OPEN](#)

²⁹ art. 23 cpv. 3 [OPEN](#)

È possibile richiedere una proroga dei termini anche in caso di richiesta per una [RUG](#). Anche in questo caso è necessario che vi siano ragioni non imputabili al richiedente. La richiesta va sempre presentata per scritto con le relative motivazioni prima della scadenza del termine.³⁰

La seguente tabella riporta a titolo esemplificativo alcuni motivi di ritardo. In ogni caso sarà Pronovo a decidere nel singolo caso in merito a una proroga dei termini, sulla base della [OPEn](#) e delle relative spiegazioni, della prassi consueta e della presente direttiva.

Motivo di ritardo	Concessione di una proroga dei termini
Mancato rispetto dei termini di consegna di componenti per la costruzione dell'impianto confermato per iscritto dal fornitore	sì
Sospensione del processo di autorizzazione da parte delle autorità cantonali o comunali	sì
Vendita risp. acquisizione dell'azienda dove si dovrà collocare l'impianto	no
Assenza senza colpa del gestore o della gestrice dell'impianto (malattia, morte) in caso di prestazione propria programmata per l'allestimento dell'impianto	sì
Risanamento o nuova costruzione di edifici per la realizzazione dell'impianto	no

Tabella 2: Esempi di proroga dei termini in caso di ritardo

7.2. Procedura di ricorso

Ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 [LEne](#) contro le disposizioni concernenti l'[SRI](#) (art. 19 [OPEn](#)), la remunerazione per l'immissione di elettricità secondo il diritto anteriore e la [RU](#) per impianti fotovoltaici (art. 25 [OPEn](#)) può essere presentata opposizione presso Pronovo entro 30 giorni dalla notificazione. La procedura di opposizione è in linea di massima gratuita. Non sono assegnate spese ripetibili; in casi di iniquità manifesta sono possibili deroghe. Alla procedura di opposizione si applicano le disposizioni sull'organizzazione giudiziaria (cfr. art. 1 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 2 lett. e [PA](#)). In questo contesto, Pronovo emette decisioni di opposizione ai sensi dell'art. 5, cpv. 2 [PA](#). Contro la decisione su opposizione è possibile presentare reclamo presso il Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 66 cpv. 2 [LEne](#) in combinato disposto con art. 44; art. 47 cpv. 1 lett. b [PA](#) in combinato disposto con art. 31 [LTAF](#)).

7.3. Spostamenti di sede

Se l'ubicazione dell'impianto non corrisponde a quella indicata nella richiesta, Pronovo revoca la garanzia di principio e respinge la richiesta di partecipazione all'[SRI](#), al [CSE](#) o alla [RUG](#) (art. 24 cpv. 3 lett. c e art. 46 cpv. 3 lett. c [OPEn](#)). La divergenza della sede effettiva di un impianto dall'ubicazione riportata sulla registrazione va definita con modalità diverse a seconda della tecnologia in questione e valutata caso per caso.³¹

³⁰ Cfr. art. 45 cpv. 4 [OPEn](#)

³¹ Ulteriori informazioni sono disponibili nei Commenti all'[OPEn](#)

7.4. Obbligo di notifica in caso di modifica dell'avente diritto

Se la persona registrata nella richiesta non è più l'avente diritto alla remunerazione, oppure se cambia il mandatario, la persona avente diritto precedentemente deve notificarlo immediatamente a Pronovo (cfr. art. 5 [OPEN](#)). Pronovo si basa sempre sui dati comunicati. In particolare, il versamento viene corrisposto alla persona registrata presso Pronovo come avente diritto (cfr. art. 5 [OPEN](#)). In caso di destinatario del pagamento diverso da quello registrato come autorizzato, ciò deve essere comunicato a Pronovo in forma scritta.

7.5. Richieste di rimborso

Eventuali remunerazioni pagate in eccesso verranno rimborsate sia per gli impianti [RU](#) sia per gli impianti nell'[SRI](#) e con [CSE](#). Il rimborso si orienta in particolare alle disposizioni della [OPEN](#)³² e della Legge sui sussidi ([LSu](#)).

³² Cfr. in particolare art. 25 cpv. 3 [OPEN](#) e art. 34 cpv. 2 e 3 [OPEN](#)

Basi giuridiche

Leggi

LEne	Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016	RS 730.0
LIVA	Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto del 12 giugno 2009	RS 641.20
LSu	Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990	RS 616.1
PA	Legge sul Tribunale amministrativo federale del 20 dicembre 1968	RS 172.021

Ordinanze

OPEn	Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili 1° novembre 2017	RS 730.03
voEn	Ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998	RS 730.01
OEn	Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017	RS 730.01
OGOE	Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità del 1° novembre 2017	RS 730.010.1
OIBT	Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione del 7 novembre 2001	RS 734.27
OAEI	Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico del 14 marzo 2008	RS 734.71

Altri

Commenti all'OPEn	Disposizioni esecutive relative alla nuova legge del 30 settembre 2016 sull'energia, Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn), Commenti, Novembre 2017	Download
-------------------	---	--------------------------

Abbreviazioni

UFE	Ufficio federale dell'energia	https://www.bfe.admin.ch
CSE	Contributo alle spese di esercizio	Vedere Direttiva «Biomassa»
CD	Commercializzazione diretta	Vedere capitolo 4.2.
RU	Rimunerazione unica (grande o piccola)	Vedere Direttiva «Fotovoltaico»
ICP	Impianto per il consumo proprio	Vedere Direttiva «Fotovoltaico»
SRI	Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità	Link al sito web
RUG	Rimunerazione unica per i grandi impianti fotovoltaici	Vedere Direttiva «Fotovoltaico»
RUP	Rimunerazione unica per i piccoli impianti fotovoltaici	Vedere Direttiva «Fotovoltaico»
GO	Garanzia di origine	Vedere capitolo 2.4.
RIC	Rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi	
kVA	Potenza apparente in kilo volt-ampere	
IVA	Imposta sul valore aggiunto	
PMR	Prezzo di mercato di riferimento	Vedere capitolo 4.1.
RaSi	Rapporto di sicurezza	
TR	Tasso di remunerazione	
RCP	Raggruppamento ai fini del consumo proprio	Vedere capitolo 2.2.